



DETERMINAZIONE N. 3779 DEL 08 LUGLIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI deliberato dal Consiglio Generale ai sensi dell'art. 27 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 ed, in particolare, gli articoli 7,12,14,18 e 20;

VISTO l'articolo 7 del citato Regolamento di Organizzazione dell'Ente in merito alle funzioni del Segretario Generale, il quale, tra le altre attribuzioni allo stesso riservate ed affidate, adotta gli atti ed i provvedimenti, anche per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni, che comportano impegni di spesa superiori ai limiti, per valore e per materia, entro i quali i titolari dei centri di responsabilità esercitano le rispettive competenze di spesa o non rientranti nelle materie definite con provvedimento di assegnazione del budget;

VISTO il Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa in ACI, per il triennio 2020-2022, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 23 gennaio 2020, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modifiche, con legge 30 ottobre 2013, n.125;

VISTI l.art. 2, comma 3 e l.art. 17, comma 1, del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante il Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

VISTO il Codice di comportamento dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014 e modificato nelle sedute del 22 luglio 2015 e del 8 aprile 2021;

VISTO il Regolamento dell'ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015, integrato nelle sedute del 31 gennaio 2017 e dell'8 aprile 2019 e dal Comitato Esecutivo dell'Ente con deliberazione del 23 marzo 2021, su delega del Consiglio Generale del 27 gennaio 2021;

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021-2023, redatto ai sensi dell'articolo 1 della legge 06.11.2012, n. 190 ed approvato dal Comitato Esecutivo dell'Ente con deliberazione del 23 marzo 2021, su delega del Consiglio Generale del 27 gennaio 2021;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI adottato in applicazione dell'art.13, co.1, lett.o) del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n.419 ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008;



VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, Codice dei contratti pubblici, di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, nonché di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI gli articoli 32 e 33 del Codice dei contratti pubblici in merito alle fasi delle procedure di affidamento ed ai controlli dei relativi atti;

VISTO l'articolo 21-nones della legge 241/1990 e s.m.i, il quale espressamente stabilisce che *"Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21 octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21 octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo"*;

VISTI gli articoli 10 e 37 del Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21.11.2012, in merito alle competenze ad adottare le determinazioni a contrarre, nonché di esercizio della potestà di autotutela;

PREMESSO che, con propria determinazione a contrarre n. 3748 del 23.12.2020, per le motivazioni nella stessa esposte, è stato autorizzato l'espletamento della procedura aperta, di rilevanza europea, n. 1/2021, CIG 85855571C5, per l'affidamento dei servizi di vigilanza e portierato/reception e servizi connessi di videosorveglianza, per gli uffici della sede centrale dell'Ente (via Marsala, 8 /Galleria Caracciolo, via Solferino, 32), da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenuto conto dell'offerta tecnica, max punti 70, e dell'offerta economica, max punti 30;

CONSIDERATO che l'appalto è stato progettato per la durata di 60 mesi, per un valore stimato di € 3.042.048,00, oltre IVA, di cui € 2.535.040,00 per il servizio base ed € 507.008,00 per eventuali modifiche ex art. 106 del Codice dei contratti pubblici, oltre € 5.507,20 per oneri sicurezza da rischi interferenziali non soggetti a ribasso, come dettagliato di seguito nel prospetto tecnico-economico:

Descrizione servizi	P (principale) S (secondaria)	Importo a base d'asta
vigilanza mediante piantonamento fisso presso le specifiche postazioni indicate nel capitolato tecnico	P	€ 899.160,00
vigilanza mediante gestione di un sistema di videosorveglianza comprensivo delle attività di installazione, messa in funzione, assistenza e manutenzione ordinaria e straordinaria	S	€ 180.000,00



portierato/reception presso le specifiche postazioni indicate nel capitolato tecnico	P	€ 1.455.880,00
Importo totale a base di gara		€ 2.535.040,00
Opzioni e modifiche ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.		€ 507.008,00

Oneri sicurezza da rischi interferenziali non soggetti a ribasso	€ 5.507,20
--	------------

VISTO che, con la stessa determinazione n. 3748 del 23.12.2020, è stata approvata la documentazione di gara predisposta dal Servizio Patrimonio (bando di gara, disciplinare di gara, schema di contratto, capitolato tecnico) e confermata la nomina, di cui alla determinazione del dirigente del Servizio Patrimonio n. 85 del 23.12.2019, ai sensi dell'art. 31 del Codice dei contratti pubblici e dell'art. 12 del Manuale delle Procedure Negoziali dell'Ente, del Responsabile del Procedimento (RUP), nella persona della Dott.ssa Maria Francesca Toro, funzionario del Servizio Patrimonio e Affari Generali, nonché del Gruppo di lavoro e del Direttore dell'Esecuzione (DEC);

CONSIDERATO che l'appalto è stato strutturato in un unico lotto, avuto riguardo alla natura delle prestazioni da eseguire, caratterizzate dalla concomitanza di prestazioni ed unitarietà di luogo di esecuzione, nonché dalla coesione organizzativa dei servizi che, ai fini della piena fruibilità e fattibilità, anche in termini economici, sono integrati e connessi, sotto il profilo gestionale ed organizzativo e sono finalizzati alla tutela delle esigenze di security ed accoglienza degli uffici della sede centrale dell'Ente;

ESPOSTO che, pur senza prescindere dalle distinzioni tra i due servizi, vigilanza e portierato/reception, entrambi sono stati considerati prestazione principale ed, ai sensi e per gli effetti dell'art.48 del Codice dei contratti pubblici, sono stati previsti i requisiti di partecipazione in modalità plurisoggettiva sul presupposto di garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza, proporzionalità, non discriminazione e di favor participationis in modalità singola ed in modalità plurisoggettiva, soprattutto in favore delle piccole e medie imprese;

PRESO ATTO di quanto esposto dal responsabile dell'Unità Progettuale per l'attuazione della Centrale Acquisti di Federazione ACI, con appunto prot.635 del 30.06.2021, sulla base delle relazioni istruttorie del Responsabile del Procedimento (RUP) n. 1 del 05.03.2021 e n. 2 del 01.06.2021, in cui è stato rappresentato che:

- la procedura di gara n. 1/2021, CIG: 85855571C5, è stata indetta con spedizione del bando, per via telematica, all'Ufficio Pubblicazioni Ufficiali dell'Unione Europea il 18 gennaio 2021, nonché con pubblicazione dello stesso, per estratto, sulla G.U. Italiana, Serie Speciale "Contratti pubblici", n. 9 del 25 gennaio 2021, sul sito del committente www.aci.it – Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti, sui siti informatici di cui all'art. 73 del Codice dei contratti pubblici, nonché per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale, "La Notizia" e "Gazzetta Aste e Appalti" e su due quotidiani a diffusione locale il "Giornale" edizione Roma/Lazio e il "Corriere dello Sport" edizione Roma/Lazio, ai sensi dell'art.3 del Decreto 2 dicembre 2016 del MIT, pubblicato sulla G.U. n. 20 del 25.01.2017;



- contestualmente alla pubblicazione del bando sul sito istituzionale dell'Ente, è stata resa pubblica e disponibile *online* la documentazione di gara (Bando, Disciplinare di gara, Capitolato tecnico, Schema di contratto, fac-simile documenti per la partecipazione e relativi allegati, facsimile dichiarazioni sostitutive, Schema di Offerta tecnica ed Economica, e successiva pubblicazione di chiarimenti e precisazioni) sulla piattaforma di *e-procurement* "Portale Acquisti della Federazione ACI";
- entro il termine di scadenza, fissato alle ore 13:00 del 22.02.2021, sono pervenute le offerte telematiche da parte di n. 18 operatori economici, di cui n.8 riuniti in costituendi raggruppamenti temporanei di imprese;
- con determinazione del Segretario Generale n. 3756 del 2 marzo 2021, è stata nominata la Commissione giudicatrice, che si è costituita nella riunione del 08.03.2021;
- a seguito della seduta pubblica di apertura dei plachi telematici in data 08.03.2021, in conformità a quanto previsto al par. 19 del disciplinare di gara, il RUP ha attivato il subprocedimento di verifica della completezza e della conformità della documentazione amministrativa prodotta da ogni operatore economico sulla base di quanto richiesto nella *lex specialis* di gara;

PRESO ATTO, in particolare, come esposto nella relazione del RUP n. 2 del 01.06.2021, che nel corso della fase di verifica della documentazione amministrativa, alquanto laboriosa e complessa, sono emersi profili di criticità con riferimento, in particolar modo, alla forma di partecipazione degli operatori economici in raggruppamento di tipo verticale e misto ed al possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria come richiesti nel par. 7.2 del Disciplinare di gara, ai fini della partecipazione:

"a. Fatturato specifico minimo annuo nei servizi di vigilanza armata, riferito al triennio 2017-2019 esercizi finanziari disponibili, approvati alla data di pubblicazione del bando, non inferiore ad € 400.000,00, IVA esclusa;

b. Fatturato specifico minimo annuo nei servizi di portierato/reception, riferito al triennio 2017-2019 esercizi finanziari disponibili, approvati alla data di pubblicazione del bando, non inferiore ad € 600.000,00, IVA esclusa,"

VISTO che il successivo par. 7.4 del disciplinare di gara, con riferimento alla partecipazione nella forma del raggruppamento, stabiliva che: *il requisito relativo ai fatturati specifici di cui al paragrafo 7.2, lett.a) e b), deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/aggregazione di imprese di rete/GEIE nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria;*

PRESO ATTO che il RUP, in sede di esame della documentazione amministrativa, ha dovuto attivare, per alcuni operatori economici, il soccorso istruttorio ex art. 83, co. 9, del Codice dei contratti pubblici che, in maniera prevalente, ha interessato la modalità e la forma di partecipazione in raggruppamento di tipo verticale e misto e l'accertamento, in capo a ciascun componente/partecipante, dell'effettivo possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria come richiesti nel par. 7.4 del disciplinare di gara;



PRESO ATTO, altresì, che ai fini della valutazione dei conseguenti provvedimenti da adottare in merito alla ammissione alla gara, come dettagliatamente illustrato nella citata relazione del RUP n. 2 del 01.06.2021 ed esposto con appunto del Dirigente prot.635 del 30.06.2021:

- è stato ritenuto doveroso avviare una verifica della lex specialis con particolare riferimento a quanto previsto in merito alla previsione di possesso, nel caso di partecipazione degli operatori economici in raggruppamento temporaneo di imprese, del requisito relativo ai fatturati specifici di cui al paragrafo 7.2, lett.a) e b) del disciplinare, richiesto, per la mandataria, in misura maggioritaria per entrambi i servizi;
- all'esito del suddetto riesame, è emerso che *"l'aver indicato entrambe le prestazioni di portierato/reception e di vigilanza come attività principali, pur se distinte per competenze e requisiti idoneativi (per l'attività di vigilanza è richiesta l'autorizzazione prefettizia), ha determinato, con riguardo ai requisiti di capacità economica e finanziaria, la difficoltà, per la mandataria, di soddisfare i requisiti in misura maggioritaria per entrambi i requisiti"*;
- siffatta criticità ha rivelato effetti distorsivi nella ripartizione del possesso dei requisiti speciali di partecipazione tra i componenti del raggruppamento stesso e, di fatto, la sostanziale difficoltà per gli operatori economici riuniti in RTI verticale di tipo puro o misto a conciliare la situazione sostanziale con quella formale in capo alla mandataria tenuta a soddisfare il contestuale possesso, in misura maggioritaria, dei requisiti di fatturato specifico per entrambi i servizi;
- *le preminent esigenze di certezza e stabilità connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali di selezione dei partecipanti impongono di ritenere di stretta interpretazione le clausole del bando di gara, a garanzia dell'affidamento dei destinatari, affinché "la via del procedimento ermeneutico non conduca a un effetto, indebito, di integrazione delle regole di gara aggiungendo significati del bando in realtà non chiaramente e sicuramente rintracciabili nella sua espressione testuale"* (C.d.S., V, 26 marzo 2020 , n. 2130; C.d.S., V, 29 novembre 2019, n. 8167; 12 settembre 2017, n. 4307);

CONSIDERATO che è riconosciuto alla Stazione appaltante la facoltà di inserire nei bandi di gara requisiti di capacità particolarmente rigorosi, purché non siano discriminanti e abnormi rispetto alle regole proprie del settore, *"giacché rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione aggiudicatrice di fissare requisiti di partecipazione ad una singola gara anche molto rigorosi e superiori a quelli previsti dalla legge. [...] Naturalmente, sempre in ragione del criterio dell'adeguatezza, [...] tali particolari requisiti vanno parametrati all'oggetto complessivo del contratto di appalto ed essere riferiti alle sue specifiche peculiarità, al fine di valutarne la corrispondenza effettiva e concreta alla gara medesima, specie con riferimento a quei requisiti che esprimono la capacità tecnica dei concorrenti"* (sul punto, Consiglio di Stato, sez. V, 04.01.2017 n. 9);

VISTA la proposta di procedere, ai sensi del citato art. 21-nonies della legge 241/1990 e s.m.i, in autotutela all'annullamento della procedura ad evidenza pubblica n.1/2021, CIG: 85855571C5, autorizzata con propria determinazione a contrarre n.3748 del 23.12.2020;

RICHIAMATO quanto previsto negli artt. 48, co. 2, e 83, co.8, del Codice degli appalti pubblici nonché nel par. 7.4 *"Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE"* del Bando tipo n. 1 dell'ANAC contenente lo *"Schema di disciplinare di gara per l'affidamento di servizi e forniture nei settori ordinari, di importo pari*



o superiore alla soglia comunitaria, aggiudicati all'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo";

ACQUISITO, con prot. n.628 del 25.06.2021, il parere dell'Avvocatura dell'Ente che ha ritenuto che nella relazione n. 2 del RUP siano esposte le ragioni di fatto e di diritto che giustificano il ricorso da parte della stazione appaltante all'esercizio del potere di autotutela ex art. 21-nonies della legge 241/90 e s.m.i., tanto "al fine di ripristinare il confronto concorrenziale e permettere alla stazione appaltante di selezionare la migliore offerta" atteso che effettivamente "l'aver indicato entrambe le prestazioni di portierato/reception e di vigilanza come principali, pur se distinte per competenze e requisiti idoneativi (per l'attività di vigilanza è richiesta l'autorizzazione prefettizia), ha determinato, con riguardo ai requisiti di capacità economica e finanziaria, difficoltà per la mandataria di soddisfare i requisiti in misura maggioritaria per entrambi i servizi" (...) "Tanto in considerazione dello stato della procedura (ferma alla valutazione della busta amministrativa) e quindi della mancanza di posizioni consolidate in capo ai concorrenti);"

DATO ATTO che la procedura di gara è ferma alla fase di valutazione della documentazione amministrativa e che, non avendo proceduto all'apertura delle buste telematiche contenenti le offerte tecniche ed economiche, le stesse risultano integre e sigillate in forza dei servizi e delle applicazioni informatiche forniti dal gestore della piattaforma;

RILEVATO che l'esercizio del potere di autotutela trova fondamento nei principi costituzionali di buon andamento, legalità ed imparzialità dell'azione amministrativa, che impegna la pubblica amministrazione ad adottare atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire ed autorizza, pertanto, anche il riesame degli atti adottati, posto che l'art. 21-nonies della legge 241/90 e s.m.i. consente un ripensamento, da parte dell'amministrazione, ove questa ritenga di avvalersi del potere di autotutela annullando il bando o singole operazioni di gara, quando i criteri di selezione si manifestino come suscettibili di produrre effetti indesiderati o comunque tali da sconsigliare la prosecuzione della gara senza incorrere in erronee valutazioni, oggettivamente evitabili, come nella fattispecie in questione, non tanto per una mera esigenza di ripristino della legittimità ma a tutela dell'interesse pubblico concreto ed attuale alla tendenziale certezza e stabilità della norma che rappresentano valori primari di ogni ordinamento giuridico (cfr. Consiglio di Stato, Sezione IV, 662/2012; TAR Molise, Sezione I, 12.02.2016, n.73; Cons Stato, Sez. V, 9 novembre 2018, n. 6323, e la giurisprudenza ivi citata);

VISTI, altresì, gli orientamenti giurisprudenziali in materia di legittimità del provvedimento di annullamento di una gara d'appalto, disposta in una fase non ancora definita della procedura, concorsuale, ancora prima del consolidarsi delle posizioni delle parti, "*laddove sussistano concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna o anche solo da sconsigliare la prosecuzione della gara*" (cfr. tra le tante, Consiglio di Stato, Sezione V, 28.10.2015, n.4934; Consiglio di Stato, Sezione III, 29.07.2015, n.3748; Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 67/2016; Consiglio di Stato, Sezione V, 09.11.2018, n.6323);

RITENUTO che l'adozione del provvedimento di annullamento sia finalizzato ad eliminare gli effetti distorsivi evidenziati nella citata relazione del RUP n. 2 dovuti alla previsione nella lex specialis di gara di alcuni criteri di partecipazione che di fatto sono risultati inutilizzabili e, rispetto ai canoni di proporzionalità e ragionevolezza, non coerenti con le finalità di selezionare la migliore offerta e consentire l'affidamento dell'appalto nell'interesse dell'Ente, quale stazione appaltante, anche attraverso la valorizzazione dell'unione delle risorse e delle capacità tecnico-organizzative ed economico-finanziarie degli operatori economici



participanti, nonché evitare qualsiasi potenziale contenzioso che possa insorgere con le ditte concorrenti;

VERIFICATA la sussistenza nel caso specifico dei presupposti di legge per procedere all'annullamento degli atti della procedura ad evidenza pubblica, in considerazione del prevalente interesse pubblico alla eliminazione ex tunc di atti che possono pregiudicare i principi generali di par condicio, imparzialità e buon andamento e legittimo svolgimento della gara rispetto alla tutela dell'aspettativa dei partecipanti all'assegnazione dell'appalto ed al contrapposto interesse alla conservazione degli stessi e dei suoi effetti, atteso che, in un corretto rapporto tra amministrazione ed operatori economici privati che sia rispettoso dei suddetti principi generali, una riedizione dell'appalto con esplicitazione dei requisiti di partecipazione in modalità plurisoggettiva più aderente alle specifiche tipiche dei servizi di security e reception, potrebbe consentire una più agevole partecipazione dei concorrenti alla procedura di affidamento;

VISTO che, come statuito dalla giurisprudenza amministrativa, non è necessario comunicare ai concorrenti l'avvio del procedimento in autotutela, essendo sufficiente la comunicazione del provvedimento finale, in quanto la procedura di gara è ferma alla fase di verifica della documentazione amministrativa e, pertanto, nessun effetto si era, né potrebbe, allo stato, prodursi a vantaggio dei partecipanti (cfr: Consiglio di Stato, Sezione IV, 14.05.2015, n.2455; Consiglio di Stato, Sezione IV, 12.01.2016, n.67);

ATTESO che l'annullamento, intervenuto prima dell'aggiudicazione, non comporta alcun indennizzo, rientrando nella potestà discrezionale della pubblica amministrazione disporre l'annullamento o la revoca di un bando di gara e degli atti successivi in presenza di concreti motivi di interesse pubblico in una fase non ancora definita dalla procedura concorsuale, ancora prima del consolidarsi di pretese o posizioni giuridiche qualificate meritevoli di specifico apprezzamento in capo ai partecipanti(cfr. in tal senso Consiglio di Stato, Sezione V, n.3733 del 11.06.2020, TAR Veneto, Sezione I, 14 aprile 2015, n.413; TAR Genova, 3 settembre 2020, n.603;) e che il contributo versato a favore dell'ANAC in sede di partecipazione alla gara non è rimborсabile (cfr. le FAQ "Contributi in sede di gara" n. B16 e B17);

CONSIDERATO che sarà tempestivamente avviata una nuova procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di vigilanza e portierato/reception per la sede centrale dell'Ente nella cui lex specialis saranno recepiti i rilievi evidenziati nel provvedimento di annullamento, in conformità ai principi di concorrenza, adeguatezza, proporzionalità e par condicio;

DETERMINA

Sulla base delle premesse, della documentazione e degli atti ivi citati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione

Di prendere atto di quanto esposto dal dirigente responsabile dell'Unità Progettuale per l'attuazione della Centrale Acquisti di Federazione ACI con appunto prot.635 del 30.06.2021, sulla base delle relazioni istruttorie del Responsabile del Procedimento (RUP) n. 1 del 05.03.2021 e n. 2 del 01.06.2021, nonché delle valutazioni in merito espresse



dall'Avvocatura con parere assunto al protocollo con il n.628 del 25.06.2021, e di procedere, per l'effetto, in autotutela, ai sensi dell'art. 21-nones della Legge n. 241/90 e s.m.i., all'annullamento della propria determinazione a contrarre n.3748 del 23.12.2020 e di tutti gli atti approvati con la stessa e, conseguentemente, del bando di gara spedito, per via telematica, all'Ufficio Pubblicazioni Ufficiali dell'Unione Europea il 18 gennaio 2021, nonché pubblicato sulla G.U. Italiana, Serie Speciale "Contratti pubblici", n. 9 del 25 gennaio 2021, sul sito del committente www.aci.it – Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti, e di tutti gli atti di gara conseguenti e posti in essere relativi alla procedura aperta, di rilevanza europea, n. 1/2021, CIG 85855571C5, CUI: S00493410583201900014, per l'affidamento dei servizi di vigilanza e portierato/reception e servizi connessi di videosorveglianza, per gli uffici della sede centrale dell'Ente (via Marsala, 8 /Galleria Caracciolo, via Solferino, 32) e di interrompere le fasi della procedura di gara.

Di fare salvo il punto 12 del disciplinare di gara - Contribuzione all'Autorità - in quanto il contributo a favore dell'ANAC è dovuto e non è rimborsabile.

Di dare atto che non occorre prevedere alcun indennizzo nei confronti dei concorrenti in quanto l'annullamento in autotutela della procedura ad evidenza pubblica n. 1/2021, CIG 85855571C5, interviene in una fase antecedente all'aggiudicazione, fase in cui non si sono consolidate le posizioni dei concorrenti stessi e non è maturato alcun vincolo giuridicamente perfezionato.

Di disporre la comunicazione dell'annullamento della procedura aperta n.1/2021, CIG 85855571C5, ai concorrenti ed ai componenti della Commissione giudicatrice; nonché la pubblicazione del presente provvedimento nelle forme di legge.

Di stabilire che la riedizione della nuova procedura di gara venga riformulata alla luce dei rilievi sopra evidenziati a garanzia dei principi di proporzionalità, adeguatezza e massima partecipazione nonché a tutela dell'interesse dell'Ente ad affidare il servizio ad operatore complessivamente qualificato in relazione alla prestazioni da eseguire, avendo cura di assicurare la celerità e la speditezza del procedimento.

Le Direzioni, i Servizi e gli Uffici competenti sono incaricati di dare esecuzione alla presente determinazione.

La presente determinazione viene trasmessa, per il tramite dell'Unità Progettuale per l'attuazione della Centrale Acquisti di Federazione ACI, al responsabile del procedimento, d.ssa Maria Francesca Toro, per gli adempimenti di competenza, comprese le attività inerenti gli obblighi informativi verso l'ANAC.

IL SEGRETARIO GENERALE
Cons. Gérardo Capozza .